*SERIE GENERALE*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

**Anno 165° - Numero 273**

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 21 novembre 2024** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

*La* **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

## AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

**Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste**



**Ministero delle infrastrutture e dei trasporti**



**Regione autonoma Valle d'Aosta**

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 settembre 2024.

**Approvazione della convenzione stipulata il 31 gennaio 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e RAI Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

E

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

E

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva», ed in particolare gli articoli 19 e 20, che disciplinano gli obblighi, in capo alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, relativi ai servizi aggiuntivi a quelli in concessione e dispongono che tali servizi siano regolati mediante apposite convenzioni fra la stessa società concessionaria e la competente amministrazione dello Stato;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI, nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della Radiotelevisione;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 220, recante «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato», che conferma le competenze in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri, già previste dall'art. 11 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 28 aprile 2017, registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2017, Ufficio controllo atti MIMIT e MIPAAF, reg.ne prev. n. 425, ed in particolare l'art. 1, comma 1, ai sensi del quale è concesso alla RAI l'esercizio del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale sull'intero territorio nazionale per una durata decennale a decorrere dalla data del 30 aprile 2017;

Visto il Contratto nazionale di servizio, relativo agli anni 2018 - 2022, stipulato ai sensi dell'art. 45 del sopra citato testo unico tra il Ministero dello sviluppo economico e la Rai Radiotelevisione italiana S.p.a., in particolare l'art. 12 secondo cui «la RAI è tenuta a garantire la produzione, la distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana attraverso l'utilizzazione e la diffusione delle più significative produzioni audiovisive nazionali, nonché di programmi specifici»;

Considerato che le risorse finanziarie necessarie alla copertura degli oneri generati dalle convenzioni con la RAI per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero sono a valere sul «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» istituito dall'art. 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 giugno 2023, registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 2023, al n. 2045, emanato in attuazione del comma 6 dell'art. 1 della sopra citata legge n. 198 del 26 ottobre 2016, con il quale sono state ripartite per l'anno 2023 le risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinate agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto in particolare l'art. 1 del decreto sopra citato, che per l'anno 2023 ha destinato la somma di euro 8.500.000 all'intervento denominato «Stipula della nuova convenzione, per il periodo dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2024, per i servizi speciali aggiuntivi a quelli in convenzione finalizzati all'offerta televisiva e multimediale per l'estero»;

Considerato che la precedente convenzione per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, stipulata in data 31 marzo 2022 per la durata di un anno, è stata oggetto di due successivi rinnovi per complessivi ulteriori dieci mesi ed è scaduta il 31 gennaio 2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2024, n. 14/BIL, con il quale è stata disposta la variazione compensativa nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2024, mediante prelevamento dall'avanzo di amministrazione 2023, della somma di euro 9.885.636,44 sul capitolo 470 del Centro di responsabilità 9;

Valutata la nuova offerta editoriale per il canale RAI Italia e RAI Italy, inviata da RAI Com S.p.a. in data 31 gennaio 2024 e ritenuto opportuno incrementare l'offerta televisiva e multimediale per l'estero;

Vista la Convenzione stipulata in data 31 gennaio 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e RAI Com, per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero, per la durata di un anno con decorrenza dal 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2025, per un importo di euro 9.500.000,00, comprensivo di IVA;

Visto l'art. 5 della sopra citata Convenzione, il quale prevede al comma 1 l'istituzione di una «Commissione permanente di monitoraggio», al comma 6 l'istituzione, per la durata della Convenzione, di una «Segreteria tecnica» di supporto a tale Commissione, composta da funzionari del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, e al comma 7 la facoltà per la Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi di un apposito «Comitato» per valutare, fra l'altro, le segnalazioni degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi di RAI Italia;

Considerato che ai componenti della Commissione permanente *ex* comma 1, della Segreteria tecnica *ex* comma 6 e del Comitato *ex* comma 7 dell'art. 5 della Convenzione non spettano compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati;

Visto il punto 131 dell'allegato alla legge 24 novembre 2006, n. 286, che dispone, tra l'altro, che: «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui all'art. 20, terzo comma, della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 21 ottobre 2022 con il quale l'on. Giancarlo Giorgetti è stato nominato Ministro dell'economia e delle finanze, il sen. Adolfo Urso è stato nominato Ministro delle imprese e del made in Italy e l'on. Antonio Tajani è stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica, emanato in data 31 ottobre 2022, con il quale il sen. Alberto Barachini è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato in data 25 novembre 2022, con cui al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sen. Alberto Barachini, sono state delegate le funzioni spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di informazione ed editoria;

Decreta:

Art. 1.

È approvata l'annessa convenzione stipulata in data 31 gennaio 2024 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e RAI Com S.p.a. per l'offerta televisiva e multimediale per l'estero.

Il presente decreto è trasmesso, per gli adempimenti di competenza, all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 settembre 2024

*p. il Presidente*
*il Sottosegretario di Stato*
*alla Presidenza*
*del Consiglio dei ministri*
*con delega in materia*
*di informazione ed editoria*
BARACHINI

*Il Ministro dell'economia*
*e delle finanze*
GIORGETTI

*Il Ministro delle imprese*
*e del made in Italy*
URSO

*Il Ministro degli affari esteri*
*e della cooperazione internazionale*
TAJANI

*Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2024*
*Ufficio di controllo sugli atti delle Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2773*

---

CONVENZIONE PER L'OFFERTA TELEVISIVA
E MULTIMEDIALE PER L'ESTERO

TRA

la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, (codice fiscale n. 80188230587), di seguito anche «Presidenza del Consiglio», nella persona del Cons. Luigi Fiorentino, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria,

E

RAI Com S.p.a., società con unico socio, con sede legale in Roma, via Umberto Novaro n. 18 (codice fiscale e/o partita IVA ed iscrizione al registro delle imprese 12865250158, REA n. RM 949207), capitale sociale di euro 10.320.000,00 i.v., soggetta ad attività di direzione e coordinamento esercitata dalla RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. (di seguito anche «RAI», con sede a Roma, al viale Mazzini n. 14, codice fiscale e partita IVA n. 06382641006) di seguito anche «RAI Com», nella persona del dott. Giuseppe Sergio Santo, nella sua qualità di amministratore delegato e legale rappresentante, di seguito denominate anche «parti».

Premesso che la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103 e successive modificazioni ed integrazioni, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale della RAI quale concessionaria esclusiva del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, tra l'altro, per la predisposizione di programmi destinati a stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e la conoscenza della lingua e della cultura italiana nel mondo, regolati attraverso apposita convenzione aggiuntiva stipulata con la Presidenza del Consiglio;

Premesso che RAI Com agisce in qualità di mandataria esclusiva senza rappresentanza della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. nella definizione, stipula e gestione di contratti quadro e/o convenzioni con enti ed istituzioni, centrali e locali, nazionali ed internazionali, pubblici e privati, aventi ad oggetto la realizzazione di iniziative di comunicazione istituzionale ovvero altre forme di collaborazione di natura varia, ivi inclusi i contratti quadro e/o convenzioni derivanti da obblighi e/o impegni previsti nel contratto di servizio tra la RAI ed il Ministero delle imprese e del made in Italy ed ha pertanto titolo per stipulare il presente accordo (di seguito «convenzione»);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri» e visto in particolare l'art. 30, comma 2, che attribuisce al Dipartimento per l'informazione e l'editoria la competenza in materia di stipula di convenzioni con il concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo;

Vista la legge 24 novembre 2006, n. 286 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria», ed in particolare il punto 131 dell'allegato, che dispone che «Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle comunicazioni» e, limitatamente alle convenzioni aggiuntive di cui al terzo comma dell'art. 20 della stessa legge, con il Ministro degli affari esteri;

Visto il nuovo testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di seguito denominato anche come «testo unico», emanato con decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 208, che ha confermato le competenze in materia radiotelevisiva attribuite dalle vigenti norme alla Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto, in particolare, l'art. 6 del sopracitato testo unico che specifica che l'attività di informazione radiotelevisiva costituisce un servizio di interesse generale e che consente, inoltre, la possibilità, per la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di stipulare contratti o convenzioni a prestazioni corrispettive con pubbliche amministrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 63 del testo unico che prevede che la concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, fino al 30 aprile 2027 alla RAI;

Visto il Contratto nazionale di servizio pubblico, relativo al quinquennio 2018/2022, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a. e registrato dalla Corte dei conti - Ufficio controllo atti MIMIT e MIPAAF - il 21 febbraio 2018, n. 1-118, che prevede all'art. 12 «Offerta per l'estero e in lingua inglese» che la RAI è tenuta a garantire la produzione, distribuzione e la trasmissione di contenuti audiovisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiana, nonché l'impegno di RAI a sviluppare uno specifico canale in lingua inglese di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana;

Considerato che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1.

*Oggetto e finalità della convenzione*

1. La convenzione ha ad oggetto:

*a)* RAI Italia: l'offerta di programmazione televisiva e multimediale, nonché i servizi tecnologici, di cui RAI abbia la disponibilità per la produzione e per la trasmissione del segnale relativamente alla programmazione della RAI per l'estero, diffusa per tutto l'arco delle 24 ore, in linea con gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo e le istanze della Presidenza del Consiglio in termini di arricchimento nei contenuti e nelle modalità di fruizione dell'offerta dedicata alla promozione e valorizzazione del sistema Paese all'estero;

*b)* RAI *Italy*: l'offerta di una specifica piattaforma *web* con fruizione *streaming on demand* di contenuti audiovisivi in lingua inglese o sottotitolati in lingua inglese. I contenuti saranno di carattere informativo, di promozione dei valori e della cultura italiana, anche mediante la produzione di programmi originali e opere realizzate appositamente per un pubblico straniero, nonché volti alla diffusione dei prodotti rappresentativi delle eccellenze del sistema produttivo italiano e di opere cinematografiche, documentaristiche e televisive selezionate per valorizzare l'identità del Paese all'estero.

2. Con riferimento al dimensionamento quantitativo dell'offerta di RAI Italia e RAI *Italy* di cui al successivo art. 3 ed in relazione agli attuali sistemi di distribuzione tecnica, RAI Com, per conto di RAI, si impegna a:

promuovere e diffondere la conoscenza della lingua, della cultura e dell'imprenditoria italiana nel mondo, con l'obiettivo di assicurare un adeguato livello di informazione delle comunità italiane all'estero sull'evoluzione della società italiana nonché consentire ai cittadini italiani residenti all'estero un adeguato accesso all'informazione e alla comunicazione politica, in particolare nei periodi interessati da campagne elettorali e referendarie, sulle tematiche di interesse generale e su quelle d'interesse specifico (circoscrizioni elettorali di riferimento);

realizzare un'offerta in grado di rappresentare la complessiva realtà del Paese anche sotto il profilo economico, le dinamiche di sviluppo e le diverse prospettive culturali, istituzionali, imprenditoriali e sociali nella loro interezza, nonché realizzare nuove forme di programmazione per l'estero che consentano di portare la cultura italiana, anche di carattere regionale, ad un più vasto pubblico internazionale;

realizzare nuove ed originali offerte per l'estero, anche d'intesa con la Presidenza del Consiglio, rivolte ad aree geografiche particolari e finalizzate a promuovere l'Italia in termini di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, produzioni creative, enogastronomiche, industriali e manifatturiere e posizione in ambito internazionale;

affermarsi come un *partner*-chiave nel sostegno alla promozione del sistema Italia all'estero;

informare sulle iniziative istituzionali italiane relative ai temi delle politiche e relazioni internazionali;

con particolare riferimento a RAI Italia, a:

i. assicurare un'adeguata offerta informativa, di intrattenimento e sportiva, con riferimento al *target* individuato nel successivo comma 3, per contribuire a mantenere solido e vitale il rapporto tra gli italiani all'estero, le persone di origine italiana e l'Italia, anche attraverso logiche di reciprocità, tese a valorizzare in Italia le esperienze degli italiani all'estero anche mediante la previsione di strumenti idonei ad assicurare una «informazione di ritorno»;

ii. garantire un adeguato livello tecnico del segnale e la fruizione della programmazione da parte degli utenti finali, tenendo conto dei diversi fusi orari di riferimento;

iii. effettuare il monitoraggio della programmazione per l'estero nonché della distribuzione del segnale secondo quanto previsto al successivo art. 4.

3. RAI Com si impegna a considerare come *target* di riferimento dell'offerta internazionale di RAI, le comunità italiane residenti all'estero, gli italiani temporaneamente all'estero per motivi di lavoro o personali e i cittadini stranieri di origine italiana, cui vanno aggiunti i cittadini stranieri interessati o interessabili all'Italia ed al suo sistema di valori, cultura, stile di vita, beni artistici e paesaggistici, creatività e prodotti.

4. La Presidenza del Consiglio, in un'ottica di ulteriore arricchimento della complessiva offerta destinata all'estero ed in linea con le finalità esplicitate nei precedenti commi 2 e 3, concede a RAI Com, a titolo gratuito, licenza non esclusiva di utilizzazione dei contenuti della *library* nella propria disponibilità, aventi ad oggetto documentazione di natura istituzionale riconducibile ai generi informazione, approfondimento, comunicazione sociale, pubblica utilità, formazione e promozione culturale, per le finalità istituzionali di servizio pubblico radiotelevisivo proprie della RAI.

5. RAI Com, in caso di utilizzo dei materiali di cui al comma 4, sarà tenuta ad inserire nei titoli di testa e/o di coda dei programmi e/o rubriche televisive e/o radiofoniche che saranno realizzati in virtù della presente convenzione un'apposita dicitura che evidenzi la collaborazione con la Presidenza del Consiglio.

Art. 2.

*L'offerta televisiva e multimediale*

1. Alla luce delle premesse e delle finalità di cui all'art. 1, RAI Com riconosce come tratto distintivo della missione di servizio pubblico della RAI la qualità dell'offerta televisiva e multimediale destinata all'estero e si impegna ad una programmazione televisiva e multimediale destinata all'estero in aderenza con le caratteristiche socio-culturali dei diversi paesi e dei differenti pubblici di riferimento. A tal proposito, RAI Com evidenzia fin d'ora che parte della programmazione potrà essere diffusa e/o pubblicata su entrambe le offerte (RAI Italia e RAI *Italy*) in un'ottica di arricchimento e complementarità dell'offerta complessiva.

2. RAI Com si impegna ad alimentare la programmazione oggetto della presente convenzione anche sulla base delle specifiche iniziative editoriali attivate a seguito di accordi definiti con enti, istituzioni o altri soggetti per la valorizzazione del Sistema Paese all'estero.

3. Nello specifico, con riferimento all'offerta RAI Italia di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *a)*, la programmazione, per il periodo di un anno solare a decorrere dal 1° febbraio 2024, deve prevedere n. 8.760 ore complessive annue di programmazione, di cui ore 1.400 di programmazione originale, il cui maggiore dettaglio è descritto nel «Quadro di riferimento editoriale» di cui all'allegato 1 che forma parte integrante della presente convenzione, dedicate ai seguenti generi:

*a)* informazione: notiziari con programmazione sistematica o straordinaria; programmi relativi ad avvenimenti a carattere sistematico o straordinario; informazione istituzionale e parlamentare; dibattiti politici; informazione religiosa;

*b)* approfondimento: rubriche tematiche, inchieste e dibattiti, *talk show*, *reportage*, attinenti a temi sociali, politici, economici, di costume e di attualità; rubriche e contenitori televisivi con prevalente contenuto di servizio e di ausilio alla vita quotidiana e ai temi del benessere e della salute;

*c)* sport: manifestazioni sportive nazionali e internazionali trasmesse in diretta o registrate, d'interesse generale e di settore; notiziari, rubriche e inchieste, finestre periodiche almeno settimanali anche relative agli sport dilettantistici e minori;

*d)* lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità, turismo e qualità del territorio, promozione culturale, scuola e formazione, spettacolo, minori, promozione dell'audiovisivo e insegnamento della lingua italiana;

*e)* cinema.

4. Con riferimento a RAI Italia, RAI Com si impegna a:

*a)* consolidare e diffondere la distribuzione del canale nei Paesi europei;

*b)* potenziare e qualificare l'offerta di RAI *Italy*;

*c)* assicurare la diffusione via internet delle produzioni originali di cui abbia la disponibilità dei diritti:

*d)* presidiare con maggiore puntualità la stagionalità nella programmazione in coerenza dei diversi fusi orari/bacini di utenti;

*e)* presidiare con una struttura di monitoraggio il controllo della qualità della messa in onda del canale;

*f)* istituire un presidio delle comunicazioni *social*.

5. Con riferimento all'offerta RAI *Italy*, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera *b)*, la programmazione per il periodo della presente convenzione deve prevedere la pubblicazione di n. 460 ore complessive di programmazione in lingua inglese o con sottotitolazione in lingua inglese (il medesimo numero di ore di nuova programmazione su base annuale è previsto in caso di rinnovo della convenzione). Resta inteso che nell'ambito dell'offerta RAI *Italy* saranno condivisi e pubblicati contenuti audiovisivi che potranno avere e/o avranno avuto una diffusione anche su RAI Italia.

Art. 3.

*Palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale*

1. RAI Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di stipula della presente convenzione, uno schema di palinsesto annuale descrittivo dell'offerta di cui all'art. 2, comma 3 e comma 5, recante l'indicazione delle ore di programmazione distinte in programmazione originale e non, corredato da un prospetto complessivo relativo ai costi previsti per le prestazioni dedotte in convenzione, nonché, relativamente a RAI Italia, la suddivisione per genere, *target* di riferimento ed area di distribuzione territoriale.

2. La Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema di palinsesto, comunicherà a RAI Com le sue eventuali osservazioni.

3. Eventuali variazioni del palinsesto/del numero delle ore di trasmissione devono essere preventivamente concordate tra le parti che dovranno comunque motivare tale variazione.

4. In caso di rinnovo della presente convenzione, ai sensi dell'art. 13, comma 2, RAI Com si impegna a trasmettere alla Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di firma del rinnovo, lo schema di palinsesto dell'offerta televisiva e multimediale di cui al comma 1, riferito al periodo del rinnovo e la Presidenza del Consiglio, entro un mese dalla data di ricezione del suddetto schema, comunicherà a RAI Com le sue eventuali osservazioni.

Art. 4.

*Monitoraggio e verifica*

1. Il monitoraggio della presente convenzione è svolto da RAI Com con cadenza quadrimestrale nonché a fine periodo di vigenza, e le relative risultanze - comprensive delle informative e dei rapporti di cui al successivo comma 2 del presente articolo - sono trasmesse, non oltre il mese successivo al quadrimestre cui si riferiscono, alla Presidenza del Consiglio, ai fini dell'esame da parte della Commissione di monitoraggio di cui al successivo art. 5 e per l'adozione degli eventuali interventi tesi al costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione in coerenza alle finalità della presente convenzione.

2. Il monitoraggio si esplica attraverso una dettagliata informativa della programmazione televisiva e dei programmi resi disponibili sulla piattaforma RAI *Italy*, trasmessa da RAI Com, raggruppata secondo i generi indicati al precedente art. 2, anche con riferimento all'allegato 1, nonché attraverso rapporti sulla dimensione quantitativa degli utenti finali rispetto ai diversi territori, sulla produzione originale per l'estero, specificando le percentuali per genere, per territori ed i mezzi tecnici nonché le modalità di distribuzione all'utente finale (tipologia di piattaforma distributiva, trasmissione in chiaro e *pay*). Il monitoraggio inoltre prevede un rapporto sui programmi dei canali terrestri e satellitari RAI trasmessi nei palinsesti per l'estero, con le percentuali per genere, per territori e con l'indicazione dei mezzi tecnici di distribuzione, nonché sulla qualità tecnica del segnale.

3. Ai fini della verifica dei risultati di cui alla presente convenzione, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale fa pervenire, entro tre mesi dalla fine dell'intero periodo di vigenza della presente convenzione, alla Presidenza del Consiglio sulla base delle indicazioni acquisite dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero, una nota informativa in merito alla qualità, diffusione, ricezione del segnale nonché al gradimento dei programmi trasmessi nell'anno di riferimento in attuazione della presente convenzione. In caso di sottoscrizione di eventuali proroghe, la predetta nota dovrà pervenire, in riferimento al periodo della proroga, entro tre mesi dalla conclusione della stessa.

Art. 5.

*Commissione permanente di monitoraggio*

1. Entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, con decreto del Sottosegretario delegato all'informazione e all'editoria, sarà istituita una Commissione permanente di monitoraggio così composta: Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria, tre rappresentanti designati dalla Presidenza del Consiglio, un rappresentante designato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e quattro rappresentanti indicati da RAI Com. La Commissione è presieduta dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria che, in caso di impedimento, può designare un proprio delegato.

2. Le rispettive componenti della Commissione possono definire eventuali integrazioni della Commissione stessa in funzione degli argomenti trattati.

3. La Commissione, ferma restando l'autonomia editoriale e produttiva della RAI, avrà il compito di procedere con cadenza quadrimestrale, anche alla luce dell'evoluzione dello scenario di riferimento, alla definizione delle

più efficaci modalità operative di applicazione e di sviluppo delle attività e degli obblighi previsti nella presente convenzione, nonché di valutare e verificare al termine del periodo di riferimento i risultati raggiunti dalla presente convenzione anche sulla base delle risultanze del monitoraggio contenute nelle informative e nei rapporti di cui all'art. 4 nonché della nota del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di cui al medesimo articolo.

4. La Commissione permanente di monitoraggio segnala, altresì, le proprie valutazioni e le verifiche effettuate sui risultati raggiunti dalla presente convenzione alle parti, ed eventualmente anche al Comitato di cui al comma 7 del presente articolo, per l'adozione degli interventi ritenuti necessari per il costante allineamento dell'offerta e delle modalità di distribuzione rispetto alle finalità della convenzione stessa.

5. Per la validità delle riunioni della Commissione permanente di monitoraggio è richiesta la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le determinazioni sono assunte con il voto della maggioranza dei presenti ad esclusione degli astenuti. In caso di parità di voti prevale la deliberazione alla quale aderisce il Presidente.

6. È istituita inoltre, per la durata della presente convenzione, la segreteria tecnica, composta da funzionari del Dipartimento stesso, di cui la Commissione permanente di monitoraggio si avvale per l'assolvimento dei propri compiti.

7. La Presidenza del Consiglio, per le questioni di competenza attinenti all'attuazione della presente convenzione, potrà avvalersi di un apposito Comitato, presieduto dal Ministro senza portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega di funzioni relative all'informazione e all'editoria o, in sua vece, dal Capo del Dipartimento per l'informazione e l'editoria e composto da rappresentanti della stessa Presidenza del Consiglio, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero delle imprese e del made in Italy e del Ministero dell'economia e delle finanze, alle cui riunioni potranno essere chiamati a partecipare rappresentanti del Gruppo RAI e di altri organismi interessati per le valutazioni congiunte inerenti il monitoraggio delle attività previste in convenzione. Tale Comitato valuterà, tra l'altro, le osservazioni, le segnalazioni ed i suggerimenti degli italiani nel mondo in merito ai programmi radiotelevisivi di RAI Italia ed al loro contenuto sotto il profilo informativo e culturale, al fine di formulare eventuali proposte e suggerimenti correttivi, in coerenza con le linee guida della presente convenzione.

Art. 6.

*Corrispettivo*

1. La Presidenza del Consiglio, preso atto delle valutazioni effettuate dalla Commissione permanente di monitoraggio ai sensi di quanto previsto ai precedenti articoli 4 e 5, corrisponde a RAI Com, per le prestazioni di cui alla presente convenzione, un corrispettivo pari ad euro 9.500.000,00 (novemilionicinquecentomila/00), compresa IVA di legge.

2. Il suddetto corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese relative alla produzione ed alla diffusione dei programmi, in esse comprese le erogazioni per diritti d'autore, diritti connessi ed affini, nonché le spese tecniche per l'utilizzo dei mezzi satellitari, multimediali, per l'organizzazione e gestione dei palinsesti.

3. RAI Com emetterà alla Presidenza del Consiglio una fattura elettronica posticipata contestualmente all'invio di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante i costi sostenuti in relazione alle prestazioni dedotte in convenzione, le ore di programmazione, distinte in programmazione originale e non, e - con riferimento a RAI Italia - suddivise per genere, target di riferimento ed area di distribuzione territoriale nonché l'effettivo livello tecnico del segnale.

4. Il pagamento del corrispettivo è effettuato - in ottemperanza al decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192 e in considerazione della complessità della documentazione e della procedura prevista per il pagamento - entro sessanta giorni dalla data di ricezione della fattura posticipata riferita all'intero periodo oggetto della presente convenzione, emessa da RAI Com alla Presidenza del Consiglio.

5. La fattura non potrà essere emessa da RAI Com in momento antecedente la verifica della conformità delle prestazioni erogate, effettuata ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5 e, comunque, solo in presenza di tutta la documentazione giustificativa dell'avvenuto adempimento delle prestazioni.

6. L'importo della fattura è corretto per il valore delle eventuali penali e riduzioni di cui al successivo art. 7.

Art. 7.

*Penalità*

1. In caso di inadempienza di RAI Com nell'espletamento dei servizi previsti all'art. 2, non dovuto a cause di forza maggiore e/o di esigenze indifferibili, saranno applicate le seguenti penali per ciascuna ora di riduzione di programmazione:

euro 5.000,00 (cinquemila/00) per ciascuna ora di riduzione.

2. Il pagamento della suddetta penale non esonera RAI Com da eventuale responsabilità verso i terzi.

3. Resta inteso che qualora il mancato o parziale espletamento dei servizi di cui all'art. 2 sia determinato da cause di forza maggiore e/o esigenze indifferibili, nessuna responsabilità potrà essere attribuita a RAI Com, ma soltanto una proporzionale riduzione del corrispettivo di cui al precedente art. 6.

4. A seguito di ripetute inadempienze (per un monte ore non inferiore al 50% delle ore complessive di trasmissione di cui all'art. 2), la Presidenza del Consiglio, previa notifica, può disporre l'immediata risoluzione della presente convenzione.

Art. 8.

*Tracciabilità dei flussi finanziari*

1. Le parti assumono gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

2. In particolare, RAI Com utilizza, a tal fine, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.

3. RAI Com, entro sette giorni dall'accensione del conto corrente dedicato o, nel caso di conto corrente già esistente, dalla sua prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, comunica gli estremi identificativi dello stesso nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. RAI Com si impegna, altresì, a comunicare ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

4. RAI Com, in relazione alle attività oggetto della presente convenzione, si impegna al rispetto degli obblighi, relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari anche nel caso di ricorso a eventuali fornitori terzi di forniture o servizi, così come previsto dal succitato art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

5. Le parti adempiono agli obblighi relativi all'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.

6. La presente convenzione si intenderà risolta, ai sensi dell'art. 3, comma 9-*bis* della citata legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni, in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità dei pagamenti.

7. Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, RAI Com si impegna altresì ad emettere la fattura di cui al precedente art. 6 della presente convenzione nel rispetto della forma e dei contenuti prescritti dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 recante 'misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.

Art. 9.

*Responsabile gestione*
*della convenzione/comunicazioni*

1. Ciascuna delle parti designa il responsabile del monitoraggio e della verifica dell'effettiva corrispondenza tra quanto pattuito nella presente convenzione e le prestazioni effettivamente rese. Per RAI Com è designato l'avv. Federica Tanzilli. Per la Presidenza del Consiglio, il responsabile della gestione della convenzione è individuato nel direttore dell'Ufficio per l'informazione e la comunicazione istituzionale.

2. Le comunicazioni si intenderanno validamente eseguite alla data di ricezione del documento via posta elettronica certificata, sempre che esse risultino inviate esclusivamente ai seguenti indirizzi di posta certificata:

a RAI Com:

PEC: raicom@postacertificata.rai.it

alla Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'informazione e l'editoria:

PEC: die.convenzioni@pec.governo.it

ovvero presso il diverso indirizzo che ciascuna delle parti potrà comunicare all'altra, con le suddette modalità, successivamente alla data di sottoscrizione della presente convenzione.

I succitati indirizzi devono essere utilizzati anche per ogni altra incombenza relativa alla presente convenzione, ivi incluse eventuali notificazioni giudiziarie.

Art. 10.

*Foro competente*

1. Le parti contraenti si impegnano a risolvere in via amichevole tutte le controversie che dovessero insorgere in applicazione della presente convenzione.

2. In caso di mancato accordo, per tutte le controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione, la validità, l'efficacia, l'esecuzione o la risoluzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Roma.

Art. 11.

*Rinvio*

1. Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla normativa europea, nazionale e provinciale in materia radiotelevisiva e, in particolare, al testo unico della radiotelevisione, nonché alla normativa sulla contabilità generale dello Stato.

Art. 12.

*Spese*

1. La presente convenzione è soggetta a registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, con spese a carico di RAI Com.

Art. 13.

*Durata*

1. La presente convenzione ha durata dalla data del 1° febbraio 2024 al 31 gennaio 2025.

2. Le parti, di comune accordo, possono procedere al rinnovo della stessa, alle medesime condizioni e modalità, mediante scambio di note con firma digitale, da effettuarsi via PEC con le modalità di cui al precedente art. 9.2.

3. A seguito dell'eventuale approvazione di un nuovo contratto di servizio, le parti, di comune accordo, potranno risolvere la presente convenzione prima della sua scadenza naturale e potranno stipulare una nuova convenzione al fine di regolare i rapporti in funzione del contenuto del citato contratto, qualora quest'ultimo preveda una diversa disciplina rispetto a quella vigente.

4. Qualora circostanze straordinarie determinino intollerabili squilibri delle prestazioni previste nella presente convenzione, a richiesta di una delle parti potrà procedersi alla revisione degli obblighi stabiliti in convenzione.

Art. 14.

*Esecutività*

1. Ai sensi del citato punto 131 dell'allegato alla legge n. 286/2006, la presente convenzione viene approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministero delle imprese e del made in Italy.

2. La presente convenzione è immediatamente esecutiva per RAI Com, mentre acquista efficacia per la Presidenza del Consiglio dopo l'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro degli esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy e la registrazione da parte dei competenti organi di controllo.

Art. 15.

Privacy/*Trattamento dati*

1. Le parti dichiarano di agire in qualità di titolari autonomi con riferimento al trattamento dei c.d. dati di contatto (nome, cognome, indirizzo e-mail e postale, qualifica funzionale, numero telefonico) connessi all'attività oggetto della presente convenzione e si impegnano a conformarsi pienamente alle disposizioni previste dal regolamento generale sulla protezione dei dati n. 2016/679 («GDPR») e dalla normativa in vigore sulla protezione dei dati personali.

2. Ciascuna delle parti dichiara e riconosce di aver ricevuto dall'altra parte l'informativa sui dati personali fornita ai sensi degli articoli 13 e 14 del GDPR; l'informativa di RAI Com è altresì consultabile al seguente link: https://www.raicom.rai.it/privacy-policy . Ciascuna parte acconsente ulteriormente che i suddetti dati riferibili a ciascuna parte (intendendosi a tal fine i dati del legale rappresentante e/o competente procuratore aziendale dei dipendenti, collaboratori, consulenti e/o soggetti che a vario titolo prestano la propria attività per la conclusione del presente accordo) potranno essere oggetto di trattamento - anche con strumenti elettronici - esclusivamente ai fini della formalizzazione della presente convenzione e/o per il compimento dei connessi adempimenti per una durata coerente con quanto previsto nell'informativa.

3. Ciascuna delle parti, quale titolare autonomo del trattamento, risponderà direttamente per i suddetti dati di contatto che dovesse acquisire e/o trattare, in via esclusiva, impegnandosi a manlevare e tenere indenne l'altra parte da ogni danno, onere, costo, spesa, contestazione e/o pretesa promossa - per la tutela dei suddetti dati - da parte dei soggetti interessati e/o dalle competenti Autorità, in caso di violazione delle dichiarazioni qui prestate e/o nell'ipotesi di violazione delle disposizioni attualmente vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi.

4. Ciascuna parte potrà in qualunque momento rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dalle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati personali e libera circolazione degli stessi (anche ai sensi degli articoli 15, 16, 17,18, 20, 21 e ss. del GDPR).

Art. 16.

*Anticorruzione*

1. Con specifico riferimento alla normativa anticorruzione, le parti si impegnano espressamente a rispettare i principi etici generali di onestà, imparzialità, trasparenza, lealtà e buona fede; in particolare, le parti si impegnano espressamente a rispettare le disposizioni contenute nel «Piano triennale per la prevenzione della corruzione della PCM» e quanto previsto dal codice etico RAI, dal modello di organizzazione, gestione e controllo di RAI Com e dal PTPC adottato ai sensi della legge n. 190/2012, disponibili sul sito di RAI Com al seguente link: https://www.raicom.rai.it/statuto-e-normative/ Le parti si impegnano inoltre a non effettuare trasferimenti, diretti e/o indiretti, di somme che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, della normativa anticorruzione, ferme restando le garanzie e manleve rilasciate ai sensi della presente convenzione.

Art. 17.

*Legge regolatrice e clausole finali*

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana.

2. Le parti riconoscono che la convenzione ed ogni sua clausola sono state oggetto di trattativa e, quindi, non trovano applicazione gli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

**24A06131**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 13 novembre 2024.

**Modifiche ordinarie al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta (DOP) «Salamini italiani alla cacciatora».**

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024, relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che sostituisce e abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012, entrato in vigore il 13 maggio 2024;

Visto l'art. 24 del regolamento (UE) 2024/1143, rubricato «Modifiche di un disciplinare» e, in particolare, il paragrafo 9 secondo il quale le modifiche ordinarie di un disciplinare sono valutate e approvate dagli Stati membri o dai paesi terzi nel cui territorio è situata la zona geografica del prodotto in questione e sono comunicate alla Commissione;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera *d)*;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910, registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28 febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n. 493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera *d)*;

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della direzione;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, n. 12511, recante disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG;

Visto il regolamento (CE) n. 1778/2001 della Commissione, del 7 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie L 240 dell'8 settembre 2001, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela del cacciatore italiano, che possiede i requisiti previsti dall'art. 13, comma 1 del decreto n. 12511/2013, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Abruzzo, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto, competenti per territorio, in merito alla domanda di modifica del disciplinare di che trattasi;

Visto il comunicato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'8 agosto 2024, con il quale è stata resa pubblica la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora» ai fini della presentazione di opposizioni e che, entro i termini previsti dal decreto 14 ottobre 2013, non sono pervenute opposizioni riguardo la proposta di modifica di cui trattasi;

Considerato che, a seguito dell'esito positivo della procedura nazionale di valutazione, conformemente all'art. 24, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1143, sussistono i requisiti per approvare le modifiche ordinarie contenute nella domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora»;

Ritenuto di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di approvazione delle modifiche ordinarie del disciplinare di produzione in questione e del relativo documento unico consolidato, nonché alla comunicazione delle stesse modifiche ordinarie alla Commissione europea;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvata la modifica ordinaria al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora», di cui alla proposta pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 185 dell'8 agosto 2024.

2. Il disciplinare di produzione consolidato della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora» figura all'allegato del presente decreto.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le modifiche ordinarie di cui all'art. 1 sono comunicate, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, alla Commissione europea.

3. Il presente decreto e il disciplinare consolidato della denominazione di origine protetta «Salamini italiani alla cacciatora» saranno pubblicati sul sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Roma, 13 novembre 2024

*Il dirigente:* GASPARRI

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE PROTETTA «SALAMINI ITALIANI ALLA CACCIATORA»

Art. 1.

*Denominazione*

La denominazione d'origine protetta è riservata, ai sensi del regolamento (UE) 2024/1143, al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

*Zona di produzione*

Gli allevamenti dei suini destinati alla produzione dei salamini italiani alla cacciatora debbono essere situati nel territorio delle seguenti Regioni: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia- Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

I suini nati, allevati, macellati e sezionati nelle suddette regioni debbono rispondere alle caratteristiche produttive di seguito descritte.

*Caratteristiche genetiche*

La materia prima da utilizzare è costituita da carni che devono provenire da suini figli di:

*a)* verri delle razze tradizionali Large White Italiana, Landrace Italiana e Duroc Italiana così come migliorate dal Libro genealogico italiano, in purezza o tra loro incrociate, e scrofe delle razze tradizionali Large White Italiana e Landrace Italiana, in purezza o tra loro incrociate;

*b)* verri delle razze tradizionali di cui alla lettera *a)* e scrofe meticce o di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

*c)* verri e scrofe di altri tipi genetici purché questi provengano da schemi di selezione e/o incrocio di razze Large White, Landrace e Duroc attuati con finalità compatibili con quelle del Libro genealogico italiano, per la produzione del suino pesante;

*d)* verri degli altri tipi genetici di cui alla lettera *c)* e scrofe delle razze tradizionali di cui alla lettera *a)*.

Di seguito vengono esplicitati i requisiti genetici sopra espressi riportando le combinazioni genetiche ammesse e quelle non consentite:

| **Tipo genetico verro →** / **Tipo genetico scrofa ↓** | Large White Italiana | Landrace Italiana | Duroc Italiana | Incroci di LWI, LI, DI | Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D) | Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Large White Italiana | V (a) | V (a) | V (a) | V (a) | V (d) | X |
| Landrace Italiana | V (a) | V (a) | V (a) | V (a) | V (d) | X |
| Incroci di LWI, LI | V (a) | V (a) | V (a) | V (a) | V (d) | X |
| Altre razze (Duroc, etc.) | X | X | X | X | X | X |
| Altro tipo genetico approvato (selezione o incrocio di LW, L, D) | V (b) | V (b) | V (b) | V (b) | V (c) | X |
| Altro tipo genetico non approvato (“meticce” non valutate) | V (b) | V (b) | V (b) | V (b) | X | X |
| Altro tipo genetico non approvato (non valutato o valutato non conforme) | X | X | X | X | X | X |

*V (...) = espressamente consentito dalla lettera (a, b, c, d) sopra riportata nel testo; X = non consentito; LW= Large White; LWI = Large White Italiana; L = Landrace; LI = Landrace Italiana; D = Duroc; DI = Duroc Italiana.*

La lista degli altri tipi genetici approvati viene periodicamente aggiornata e pubblicata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Non possono essere utilizzate le carni provenienti da:

verri e scrofe;

suini portatori di caratteri antitetici, con particolare riferimento alla sensibilità agli *stress* (PSS – *Porcine Stress Sindrome*).

*Allevamento e alimentazione*

Le fasi e le tecniche di allevamento, gli alimenti consentiti, le loro quantità e modalità di impiego sono finalizzate a ottenere un suino pesante.

Le fasi dell'allevamento sono le seguenti:

allattamento;

svezzamento;

magronaggio;

ingrasso.

Allattamento: la fase va dal momento della nascita del suinetto fino ad almeno ventotto giorni di età, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di benessere dei suini. In questa fase l'alimentazione avviene attraverso l'allattamento o naturale sotto la scrofa o artificiale, nel rispetto della normativa vigente. Al fine di soddisfare i fabbisogni fisiologici dei suinetti in allattamento è altresì possibile iniziare a somministrare le materie prime ammesse dalla normativa dell'UE e nazionale vigente, in materia di alimentazione animale. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

In questa fase, entro il ventottesimo giorno dalla nascita, l'allevatore iscritto nel sistema dei controlli deve apporre su entrambe le cosce del suinetto il seguente tatuaggio di origine a inchiostro, con le seguenti indicazioni.

Il tatuaggio di origine reca lettere e cifre riprodotte con caratteri maiuscoli mediante punzoni multiago disposti secondo precise coordinate su piastre di dimensioni 30 mm per 30 mm. Nello specifico il tatuaggio di origine presenta: la sigla della provincia dove è ubicato l'allevamento iscritto al sistema di controllo in cui i suinetti sono nati in luogo delle lettere «XX»; il numero di identificazione dell'allevamento in luogo delle cifre «456»; la lettera identificativa del mese di nascita del suino in luogo della lettera «H».

La seguente tabella associa i mesi dell'anno alle lettere identificative del mese di nascita del suinetto da riprodurre con il tatuaggio di origine in luogo della lettera «H»:

| Mese nascita | Gen. | Feb. | Mar. | Apr. | Mag. | Giu. | Lug. | Ago. | Set. | Ott. | Nov. | Dic. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lettera identificativa del mese | T | C | B | A | M | P | L | E | S | R | H | D |

In sostituzione o in associazione al presente tatuaggio di origine sarà consentito l'utilizzo anche di altro dispositivo identificativo validato dall'organismo di controllo che assicuri e garantisca la tracciabilità e la rintracciabilità dei Salamini italiani alla cacciatora.

Ai fini del presente disciplinare l'età dei suini in mesi è data dalla differenza tra il mese in cui si effettua la determinazione dell'età e il mese di nascita ed è accertata sulla base del tatuaggio di origine e/o del dispositivo identificativo di cui sopra.

Svezzamento: è la fase successiva all'allattamento, che può prolungarsi fino a tre mesi di età dell'animale. Il suino in questo stadio di crescita raggiunge un peso massimo di 40 chilogrammi e, allo scopo di soddisfare i suoi fabbisogni fisiologici, gli alimenti possono essere costituiti dalle materie prime ammesse dalla normativa vigente in materia di alimentazione animale. L'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca. È ammessa l'integrazione vitaminica, minerale e amminoacidica dell'alimentazione e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente.

Magronaggio: è la fase successiva allo svezzamento, che può prolungarsi fino a cinque mesi di età dell'animale. Il suino raggiunge un peso massimo di 85 chilogrammi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella seguente tabella:

| **Tabella delle materie prime ammesse**<br>**s.s. = sostanza secca della razione calcolata per giorno** | |
|---|---|
| Granturco | fino al 65% della s.s. |
| Sorgo | fino al 55% della s.s. |
| Orzo | fino al 55% della s.s. |
| Frumento | fino al 55% della s.s. |
| Triticale | fino al 55% della s.s. |
| Silomais | fino al 10% della s.s. |
| Cereali minori | fino al 25% della s.s. |
| Pastone di granella e/o pannocchia di granturco | fino al 55% della s.s. |
| Pastone integrale di spiga di granturco | fino al 20% della s.s. |
| Farina glutinata di granturco e/o corn gluten feed | fino al 10% della s.s. |
| Farina di germe di granturco | fino al 5% della s.s. |
| Cruscami e altri sottoprodotti della lavorazione del frumento | fino al 20% della s.s. |
| Siero di latte[1] | fino a 15 litri per capo al giorno |
| Latticello[1] | fino ad un apporto di 250 gr per capo per giorno di sostanza secca |
| Polpe secche esauste di bietola | fino al 10% della s.s. |
| Erba medica essiccata ad alta temperatura | fino al 4% della s.s. |
| Residui della spremitura della frutta e residui della spremitura del pomodoro, quali supporto delle premiscele | fino al 2% della s.s. |
| Trebbie e solubili di distilleria essiccati[2] | fino al 3% della s.s. |
| Melasso[3] | fino al 5% della s.s. |
| Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia[4] | fino al 20% della s.s. |
| Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di girasole[4] | fino al 10% della s.s. |
| Prodotti ottenuti per estrazione dai semi di colza[4] | fino al 10% della s.s |

| Panello di lino, mangimi di panello di semi di lino, farina di semi di lino, mangimi di farina di semi di lino | fino al 2% della s.s. |
|---|---|
| Lipidi con punto di fusione superiore a 36 °C | fino al 2% della s.s. |
| Lieviti | fino al 2% della s.s. |
| Pisello | fino al 25% della s.s. |
| Altri semi di leguminose | fino al 10% della s.s. |
| Soia integrale tostata e/o panello di soia | fino al 10% della s.s. |
| Farina di pesce | fino al 1% della s.s. |

Sono ammesse tolleranze sulle singole materie prime nella misura prevista dalla normativa vigente relativa all'immissione sul mercato e all'uso dei mangimi.

[1] Siero di latte e latticello insieme non devono superare i 15 litri per capo al giorno.

[2] Si intendono i prodotti ottenuti dalla fabbricazione di alcol mediante fermentazione e distillazione di una miscela di cereali e/o altri prodotti amilacei contenenti zuccheri.

[3] Se associato a borlande di melasso il contenuto totale di azoto deve essere inferiore al 2%.

[4] Il tenore di grassi greggi dei prodotti ottenuti per estrazione dai semi di soia, di girasole e di colza non deve essere superiore al 2,5% della s.s.

L'alimentazione del suino nella fase di magronaggio deve inoltre tener conto delle seguenti specifiche:

sono ammessi l'utilizzo di minerali, l'integrazione con vitamine e l'impiego di additivi nel rispetto della normativa vigente;

l'alimento può essere presentato sia in forma liquida (broda) mediante l'utilizzo di acqua e/o di siero di latte e/o di latticello, che in forma secca;

è consentita una presenza massima di acido linoleico pari al 2% e di grassi pari al 5% della sostanza secca della dieta;

la presenza di sostanza secca da cereali non deve essere inferiore al 45% di quella totale.

Almeno il 50% della sostanza secca degli alimenti per i suini, su base annuale, proviene dalla zona geografica di allevamento di cui all'art. 2, primo capoverso.

Ingrasso: è l'ultima fase dell'allevamento, interviene a magronaggio completato e prosegue fino all'età della macellazione che deve essere di almeno nove mesi. In questa fase sono consentiti gli alimenti costituiti dalle materie prime riportate nella Tabella delle materie prime ammesse nelle quantità indicate, a esclusione della soia integrale tostata e/o panello di soia e della farina di pesce.

L'alimentazione del suino nella fase di ingrasso deve inoltre tener conto di tutte le specifiche già previste per la fase di magronaggio, con la sola eccezione della presenza di sostanza secca da cereali che non deve essere inferiore al 55% di quella totale.

Alla fine della fase di ingrasso dovrà essere ottenuto un suino pesante che avrà raggiunto in fase di macellazione il peso carcassa indicato nel successivo paragrafo «Macellazione e sezionamento dei suini».

*Macellazione e sezionamento dei suini*

L'età minima del suino alla macellazione è di nove mesi; viene accertata sulla base del tatuaggio di origine apposto dall'allevatore entro il ventottesimo giorno dalla nascita del suino, e/o del dispositivo identificativo in sostituzione o in associazione.

Il computo dell'età in mesi è dato dalla differenza tra il mese in cui avviene la macellazione e il mese di nascita.

Le carni da utilizzare devono provenire solo da carcasse classificate H *Heavy* ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con peso della carcassa compreso fra un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 180,0 chilogrammi.

Le carni da utilizzare devono provenire solo da carcasse classificate H *Heavy* ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con peso della carcassa compreso fra un minimo di 110,1 chilogrammi e un massimo di 180,0 chilogrammi.

Il peso e la classificazione delle carcasse vengono accertati al momento della macellazione.

Da tali suini si ottengono carni aventi le caratteristiche necessarie per la produzione dei salamini italiani alla cacciatora.

Le operazioni di sezionamento della carcassa suina possono essere eseguite anche in laboratori di sezionamento iscritti al sistema di controllo diversi dal macello che ha eseguito l'abbattimento degli animali.

I Salamini italiani alla cacciatora sono ottenuti nella zona tradizionale di produzione che comprende l'intero territorio delle seguenti Regioni, esattamente corrispondenti a quelle di provenienza dei suini: Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna, Umbria, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio e Molise.

Art. 3.

*Materie prime*

I salamini italiani alla cacciatora sono prodotti con carni magre ottenute da muscolatura striata appartenente alla carcassa di suino, grasso suino duro, sale, pepe a pezzi e/o macinato, aglio.

Non possono essere impiegate carni separate meccanicamente.

Possono essere addizionati vino, zucchero e/o destrosio e/o fruttosio, colture di avviamento alla fermentazione, nitrato di sodio e/o potassio alla dose massima di 150 parti per milione, nitrito di sodio e/o potassio alla dose massima di 95 parti per milione, acido ascorbico e suo sale sodico.

Art. 4.

*Metodo di produzione*

La produzione dei salamini italiani alla cacciatora, compreso il confezionamento, l'affettamento ed il porzionamento deve avvenire nella zona delimitata nell'art. 2, con la seguente metodologia di elaborazione: le frazioni muscolari e adipose, ottenute da carni macellate secondo le vigenti disposizioni, sono mondate accuratamente asportando le parti connettivali di maggior dimensioni ed il tessuto adiposo molle e devono essere fatte sostare in apposite celle frigorifere a temperatura di congelazione o refrigerazione e comunque non superiore ai 7°C.

La macinatura deve essere effettuata in tritacarne con stampi con fori compresi tra i 3 e gli 8 mm o con altri sistemi che garantiscano analoghi risultati.

L'eventuale impastatura di tutti gli ingredienti deve essere effettuata in macchine sottovuoto o a pressione atmosferica.

L'insaccatura avviene in budelli naturali o artificiali di diametro non superiore a 75 mm, eventualmente legati in filza.

L'asciugamento dei salamini è effettuato a caldo (temperatura compresa tra 18° e 25°C) e deve consentire una rapida disidratazione delle frazioni superficiali nei primi giorni di trattamento, non possono comunque essere adottate tecniche che prevedano una fermentazione accelerata.

Art. 5.

*Stagionatura*

I salamini italiani alla cacciatora devono essere stagionati per almeno dieci giorni in locali dove sia assicurato un sufficiente ricambio di aria a temperatura compresa fra 10° e 15°C. La stagionatura, periodo comprendente anche l'asciugamento, deve garantire la conservazione e la salubrità in condizioni normali di temperatura ambiente.

Art. 6.

*Caratteristiche*

I salamini italiani alla cacciatora all'atto dell'immissione al consumo devono avere le seguenti caratteristiche organolettiche, chimiche e chimico-fisiche e microbiologiche:

caratteristiche organolettiche:

aspetto esterno: forma cilindrica;

consistenza: il prodotto deve essere compatto di consistenza non elastica;

aspetto al taglio: la fetta si presenta compatta ed omogenea, con assenza di frazioni aponeurotiche evidenti;

colore: rosso rubino uniforme con granelli di grasso ben distribuiti;

odore: profumo delicato e caratteristico;

sapore: gusto dolce e delicato mai acido.

caratteristiche chimiche e chimico-fisiche:

proteine totali, min. 20%;

rapporto collageno/proteine, max. 0,15;

rapporto acqua/proteine, max. 2,30;

rapporto grasso/proteine max. 2,00;

pH maggiore o uguale 5,3;

caratteristiche microbiologiche: carica microbica mesofila >1 x 10 alla settima unità formanti colonia/grammo con prevalenza di lattobacillacee e coccacee.

Il prodotto finito presenta diametro non superiore a 60 mm, lunghezza non superiore a 200 mm e peso non superiore a 350 grammi.

Art. 7.

*Designazione e presentazione*

La designazione della denominazione di origine controllata «Salamini italiani alla cacciatora» deve essere fatta in caratteri chiari e indelebili, nettamente distinguibili da ogni altra scritta che compare in etichetta ed essere immediatamente seguita dalla menzione «Denominazione di origine protetta».

Per il prodotto destinato ai mercati internazionali può essere utilizzata la menzione «Denominazione di origine protetta» nella lingua del Paese di destinazione.

È vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista.

È tuttavia consentito l'utilizzo di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati purché non abbiano significato laudativo o tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché l'eventuale nome di aziende suinicole dai cui allevamenti il prodotto deriva, purché la materia prima provenga interamente dai suddetti allevamenti.

I «Salamini italiani alla cacciatora» possono essere commercializzati sfusi ovvero confezionati sottovuoto o in atmosfera modificata, interi, in tranci o affettati.

Le operazioni di confezionamento, affettamento e porzionamento devono avvenire, sotto la vigilanza dell'autorità di controllo, esclusivamente nella zona di elaborazione del prodotto.

Art. 8.

*Prova dell'origine*

Ogni fase del processo produttivo (prodotti in entrata e prodotti in uscita) deve essere monitorata e documentata.

In questo modo, attraverso l'iscrizione dei dati in appositi elenchi e registri, gestiti dall'organismo di controllo, e riguardanti allevatori, macellatori, sezionatori, produttori, porzionatori, affettatori e confezionatori, nonché attraverso la dichiarazione tempestiva all'organismo di controllo delle quantità prodotte, è garantita la tracciabilità e la rintracciabilità (da monte a valle della filiera di produzione) del prodotto.

Tutte le persone, fisiche e giuridiche, iscritte nei rispettivi elenchi, saranno assoggettate al controllo da parte dell'organismo di controllo, secondo quanto disposto dal disciplinare di produzione e dal relativo piano di controllo.

Art. 9.

*Legame con l'ambiente*

I requisiti del prodotto a denominazione di origine dipendono dalle condizioni ambientali e dai fattori naturali ed umani. In particolare, la caratterizzazione della materia prima è peculiare della macrozona geografica delimitata, esattamente corrispondente alla zona di produzione. L'insieme «materia prima - prodotto - denominazione» si collega all'evoluzione socioeconomica specifica dell'area interessata. In effetti l'evoluzione tecnica delle colture cerealicole e della trasformazione del latte ha determinato una vocazione produttiva univoca, collocando la zona di produzione in aree tradizionalmente destinate a tipi particolari di allevamento suino. Nel tempo si è evoluta la tipologia degli allevamenti suinicoli dell'Italia centro-settentrionale affermandosi come moderno ciclo produttivo fin dal secolo scorso in Emilia-Romagna e Lombardia, dove si è diffuso nelle aree limitrofe centro-settentrionali. In particolare, si è passati dalle razze autoctone a razze specializzate ottenute anche con incroci con linee locali derivandone materia prima (carcasse suine) rispondente alle esigenze della trasformazione agroalimentare e tale da conferire in termini di qualità, anche organolettiche, caratteristiche peculiari al prodotto finito.

La notorietà dei «Salamini italiani alla cacciatora» è collegata ai luoghi dove tradizionalmente è stato ottenuto. La tradizione orale fa risalire la produzione dei salamini all'epoca delle invasioni longobarde nell'Italia settentrionale, zona dalla quale la produzione si è poi estesa alle limitrofe aree dell'Italia centrale, portando a coincidere il territorio di produzione con quello tipico di stanziamento del suino pesante italiano. La storia del prodotto va rapportata con l'evoluzione di una tipica cultura rurale, comune a tutta la macro-regione definita «Padania», dal cui territorio e relative zone aggiuntive deriva la materia prima lavorata secondo tradizioni consolidate, peculiari della denominazione in parola. I richiami storici ai «Salamini italiani alla cacciatora» sono presenti nelle tradizioni gastronomiche lombarde che si sono mantenute fino ai nostri giorni. L'etimologia del nome si richiama alla tradizionale razione che i cacciatori si portavano nella bisaccia durante le loro escursioni. In epoca recente, riferimenti alla denominazione

in parola sono riscontrabili negli accordi bilaterali sottoscritti dall'Italia con Francia, Germania, Spagna e Austria relativamente alla protezione di indicazioni di provenienza, denominazioni di origine ed altre denominazioni geografiche, riservate prodotti originari del territorio italiano.

**24A06134**

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 11 novembre 2024.

**Liquidazione coatta amministrativa della «C.R. Imballaggi società cooperativa in liquidazione», in Calderara di Reno e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze della mancata revisione della Confederazione cooperative italiane, conclusa con la proposta di adozione del provvedimento di scioglimento per atto dell'autorità *ex* art. 2545-*septiesdecies* del codice civile nei confronti della società cooperativa «C.R. Imballaggi società cooperativa in liquidazione»;

Vista l'istruttoria effettuata dalla competente Divisione VI, che ha esaminato anche il precedente verbale di revisione, dal quale sono emersi gli estremi per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa *ex* art. 2545-*terdecies* del codice civile, come proposto dalla Confcooperative;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale aggiornata al 30 novembre 2020, allegato al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 679.928,00, si riscontra una massa debitoria di euro 991.585,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 319.241,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e TFR, dalla presenza di debiti tributari e previdenziali, nonché dall'affitto del ramo d'azienda e messa in liquidazione volontaria per impossibilità di continuità aziendale;

Considerato che in data 21 settembre 2023 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'Associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400 in data 15 aprile 2024;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a)* della direttiva ministeriale del 12 maggio 2023 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 5, comma 1, del decreto direttoriale del 30 giugno 2023;

Tenuto conto che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato dalla commissione nominata con decreto del Capo di Gabinetto del 15 febbraio 2024, successivamente modificata con decreto del Capo di Gabinetto del 29 aprile 2024, di cui al punto 1, lettera *f)* della predetta direttiva ministeriale del 12 maggio 2023, nella seduta del 4 luglio 2024, visto quanto prescritto dal punto 1, lettere *c)*, *e)*, *f)* punto (i) e *g)* della medesima direttiva ministeriale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «C.R. Imballaggi società cooperativa in liquidazione», con sede in Calderara di Reno (BO), (codice fiscale n. 03006131209), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Notari, nato a Rieti (RI) il 28 settembre 1976 (codice fiscale: NTRFNC76P28H282Q), domiciliato in Reggio nell'Emilia, viale Ramazzini n. 39/E.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 novembre 2024

*Il Ministro:* URSO

**24A06158**

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Zofran»

*Estratto determina IP n. 651 dell'8 novembre 2024*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ZOFRAN 8 MG TABLETKI POWLEKANE 10 U.P. dalla Polonia con numero di autorizzazione R/0019, intestato alla società Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl Austria e prodotto da GlaxoSmithKline S.A. ul. Grunwaldzka 189 60-322 Poznań, Polonia, Novartis Poland Sp. z o.o. ul. Marynarska 15 02-674 Warsaw, Polonia, Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 90429 Nürnberg Germania, Novartis Farmacéutica, S.A. Gran Via de les Corts Catalanes, 764 08013 Barcelona Spagna con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: BB Farma S.r.l. con sede legale in viale Europa n. 160 - 21017 - Samarate (VA).

Confezione: ZOFRAN «8 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 051639019 (in base 10) 1K7WRC(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa rivestita con film.

Composizione: ogni compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 10 mg di ondansetron cloridrato biidrato pari a 8 mg di ondansetron.

Eccipienti: lattosio anidro, cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, magnesio stearato, ipromellosa, titanio diossido (E 171), ferro ossido giallo (E 172).

Inserire al paragrafo 5 del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

come conservare «Zofran»: conservare a temperatura inferiore a 30°C.

Officine di confezionamento secondario:

BB Farma S.r.l. viale Europa n. 160 - Samarate - 21017 - Italia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: ZOFRAN «8 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 051639019.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: ZOFRAN «8 mg compresse rivestite con film» 6 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL.

Codice A.I.C.: 051639019.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A06127**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Con determina aRM - 241/2024 - 5163 dell'11 novembre 2024 è stata revocata, su rinuncia della V.I.M. - G. Ottaviani S.p.a., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: PANTORC.

Confezione:

049171034 - «40 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

paese di provenienza: Polonia;

049171046 - «20 mg compresse gastroresistenti» 14 compresse in blister AL/AL;

paese di provenienza: Polonia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**24A06128**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clodronato ABC».

Con la determina n. aRM - 239/2024 - 2301 dell'8 novembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della ABC Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: CLODRONATO ABC;

confezioni:

035129030 - «300 mg/10 ml soluzione per infusione endovenosa» 6 fiale;

035129028 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 12 fiale da 3,3 ml;

035129016 - «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale da 3,3 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**24A06129**

### Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di tossina botulinica di tipo A, «Relfydess».

*Estratto determina AAM/A.I.C. n. 304/2024 del 13 novembre 2024*

Procedura europea n. SE/H/2438/001/DC.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale RELFYDESS, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti),

parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Ipsen Pharma, con sede legale e domicilio fiscale in 65 quai Georges Gorse, 92100 Boulogne Billancourt - Francia.

Confezioni:

«100 U/ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino in vetro - A.I.C. n. 051438012 (in base 10) 1K1SFW (in base 32);

«100 U/ml soluzione iniettabile» 10 flaconcini in vetro - A.I.C. n. 051438024 (in base 10) 1K1SG8 (in base 32).

Principio attivo: tossina botulinica di tipo A.

Produttore del principio attivo: Q-Med AB, Seminariegatan 21, Uppsala, 752 28, Svezia.

Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Q-Med AB, Seminariegatan 21, Uppsala, 752 28, Svezia.

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità.

Classificazione ai fini della rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C(nn).

*Classificazione ai fini della fornitura*

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura.

Classificazione ai fini della fornitura: USPL: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa. Uso riservato agli specialisti durante la visita ambulatoriale, ovvero in studi medici attrezzati. Vietata la vendita al pubblico.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Tutela di mercato*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Tutela brevettuale*

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

*Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza – PSUR*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

*Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale*

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel piano di gestione del rischio (RMP).

*Validità dell'autorizzazione*

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo (CRD) 28 luglio 2029, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**24A06135**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela dei medicinali per uso umano «Fastum» e «Congescor».

Con determina aRM - 243/2024 - 3733 del 12 novembre 2024 è stata revocata, su rinuncia della Farmaroc S.r.l., l'autorizzazione all'importazione delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciata con procedura di autorizzazione all'importazione parallela.

Medicinale: FASTUM.

Confezione: A.I.C. n. 043102019.

Descrizione: «25 mg/g gel» tubo 60 g.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: CONGESCOR.

Confezione: A.I.C. n. 043818018.

Descrizione: «2,5 mg compresse» 28 compresse in blister pvc/al.

Paese di provenienza: Spagna.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**24A06136**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Neurolite»

Con la determina n. aRM - 242/2024 - 5049 del 12 novembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Lantheus Eu Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: NEUROLITE;

confezione n.: 028847010;

descrizione: kit preparazione tecnezio TC-99M bicisato.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**24A06137**

### Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Girolac»

Con la determina n. aRM - 240/2024 - 2301 dell'8 novembre 2024 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della ABC Farmaceutici S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GIROLAC;

confezione: A.I.C. n. 038207015;

descrizione: «20 mg/ml gocce orali, soluzione» flacone da 10 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

**24A06138**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

### Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano».

Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ai sensi del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, recante la procedura a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica dei disciplinari, in applicazione della legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 2019/33 della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 2019/34 della Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1308/2013;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1966 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 209 del 19 settembre 1966 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1980 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 47 del 17 febbraio 1981 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano» ed approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto ministeriale 9 giugno 2022, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - n. 142 del 20 giugno 2022, con il quale è stato da ultimo modificato, con modifica ordinaria che non modifica il documento unico, il disciplinare di produzione della DOP (DOCG) dei vini «Vino Nobile di Montepulciano»;

Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della Regione Toscana, dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano con sede in Montepulciano (SI), intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021, nonché dell'analogo preesistente decreto ministeriale 7 novembre 2012;

Considerato che per l'esame della predetta domanda è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 3 agosto 2023, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare;

Esaminata la documentata richiesta di integrazione, presentata dal Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano con sede in Montepulciano (SI), intesa ad integrare la sopra citata modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 6 dicembre 2021;

Considerato che per l'esame della predetta richiesta di integrazione è stata esperita la procedura di cui all'art. 6 e 7 del decreto ministeriale 7 novembre 2012, ed all'art. 13 del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, relativa alle domande di modifiche ordinarie dei disciplinari e, in particolare:

è stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana;

è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini DOP e IGP, espresso nella riunione del 10 ottobre 2024, che ha formulato la relativa proposta di modifica del disciplinare, comprensiva dell'integrazione richiesta;

Provvede, ai sensi dell'art. 13, comma 6, del decreto ministeriale 6 dicembre 2021, alla pubblicazione dell'allegata proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Vino Nobile di Montepulciano».

Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste - Ufficio PQA I, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: aoo.pqa@pec.masaf.gov.it - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente comunicato.

---

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA ORDINARIA CHE MODIFICA IL DOCUMENTO UNICO DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA DEI VINI «VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO»

La proposta di modifica integrale è pubblicata sul sito internet del Ministero (https://www.politicheagricole.it), seguendo il percorso:

Qualità → Vini DOP e IGP → Domande di protezione e modifica disciplinari - Procedura nazionale → Anno 2024 → 2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari,

ovvero al seguente link:

https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/20839

seguendo il percorso:

2B. Domande «modifiche ordinarie» disciplinari → Procedura nazionale preliminare - pubblicazione in GU delle proposte di modifiche ordinarie dei disciplinari.

**24A06130**

## MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

**Avviso di avvenuta pubblicazione della circolare n. 279 del 18 novembre 2024, recante: «Orientamenti e indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023)».**

Con la circolare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 279 del 18 novembre 2024 sono individuati gli orientamenti e le indicazioni operative per la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023).

Il testo integrale della circolare è disponibile sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti all'indirizzo www.mit.gov.it.

**24A06251**

## REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**Liquidazione coatta amministrativa della «Artemisia società cooperativa sociale in liquidazione», in Aosta e nomina del commissario liquidatore.**

Con deliberazione n. 1383, in data 8 novembre 2024, la giunta regionale ha disposto, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Artemisia società cooperativa sociale in liquidazione», con sede legale in Aosta - via Piccolo San Bernardo n. 30 - codice fiscale 01214400077 - e ha nominato il dott. Ivano Comé quale commissario liquidatore.

**24A06157**

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2024-GU1-273) Roma, 2024 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

## CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
## validi a partire dal 1° GENNAIO 2024

### GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 257,04)** | - annuale | **€** | **438,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 128,52*) * | - semestrale | **€** | **239,00** |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della 1a Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 19,29*)* | - annuale | **€** | **68,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 9,64*)* | - semestrale | **€** | **43,00** |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della 2a Serie Speciale destinata agli atti della UE: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 41,27*)* | - annuale | **€** | **168,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 20,63*)* | - semestrale | **€** | **91,00** |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della 3a Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 15,31*)* | - annuale | **€** | **65,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 7,65*)* | - semestrale | **€** | **40,00** |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della 4a serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 50,02*)* | - annuale | **€** | **167,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 25,01*)* | - semestrale | **€** | **90,00** |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: | | | |
| | (*di cui spese di spedizione € 383,93*)* | - annuale | **€** | **819,00** |
| | (*di cui spese di spedizione € 191,46*)* | - semestrale | **€** | **431,00** |

**N.B.**: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

| | | |
|---|---|---|
| Prezzi di vendita: serie generale | € | 1,00 |
| serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |
| fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico | € | 1,50 |
| supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione | € | 1,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

| | | | |
|---|---|---|---|
| (*di cui spese di spedizione € 40,05*)* | - annuale | **€** | **86,72** |
| (*di cui spese di spedizione € 20,95*)* | - semestrale | **€** | **55,46** |

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica editoria@ipzs.it.

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuo | **€** | **190,00** |
| Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5% | **€** | **180,50** |
| Volume separato (oltre le spese di spedizione) | € | 18,00 |

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.
Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.
Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.**
***RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO***

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C